

sospesi dall' esercizio della rispettiva Banca fino a che dal Partitante non sia annotato nell' Ufficio del Dipartimento alle Carni la rimozione d' ogni suo gravame per tale ingiusta renitenza.

XIV. Per l' osservanza, e manutenzione di tutti gli obblighi sopra espressi, ed a giusta dovuta cauzione del Partitante, dovranno li Beccheretti nell' atto di darsi in Nota dentro il Mese di Ottobre d' ogni Anno, come fu prescritto di sopra, aver cadauno di essi prestata idonea, cauta, ed insolidata Piaggiera obbligata in principalità, da esser riconosciuta, ed accettata dal Partitante, ed approvata con Terminazione del Deputato alle Carni, senza la qual condizione non potrà alcun Beccheretto esser posto all' esercizio della sua Banca, e così d' Anno in Anno durante il corso della Condotta.

XV. Se dal Partitante con le condizioni prescritte non si adempiranno le somministrazioni come sopra ordinate, sarà aperto a' Beccheretti il ricorso alla Congregazione Delegata, quale, col mezzo delle occorrenti legali summarie indagini, riconosciuto giusto il ricorso, costringerà summariamente il Partitante stesso al risarcimento de' danni, che col mezzo di due Periti eletti, uno per parte del Ricorrente, e l' altro del Partitante, e in caso di renitenza dalla stessa Congregazione, o dal Terzo da essi due eletto